

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

RIUNIONE DEL 6 OTTOBRE 1949

(9ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPORALI

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Assegnazione di farmacie e di rivendite di generi di monopolio ai cittadini che ne sono stati privati per motivi politici » (N. 565):

| | |
|---|-------------------------------------|
| DE BOSIO | Pag. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 |
| VARALDO | 60, 61, 64, 65 |
| SANTERO | 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 |
| CORTESE | 60, 61, 62 |
| ZANARDI | 60 |
| SPALLICCI, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i> | 60, 62 |
| ALBERTI Giuseppe | 61 |
| TALARICO | 61, 63 |
| SAMEK LODOVICI | 61, 62 |
| TRAINA | 61, 62 |
| CAVALLERA | 64 |
| LAZZARINO | 65 |

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Boccassi, Caminiti, Caporali, Cavallera, Ceramenati, Cortese, De Bosio, Lazzarino, Lorenzi,

Macrelli, Pazzagli, Pieraccini, Samek Lodovici, Santero, Talarico, Traina e Varaldo.

È presente anche, a norma dell'articolo 25 del Regolamento, il senatore Zanardi.

È inoltre presente l'Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica, senatore Spallicci.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Assegnazione di farmacie e di rivendite di generi di monopolio ai cittadini che ne sono stati privati per motivi politici » (565).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione di farmacie e di rivendite di generi di monopolio ai cittadini che ne sono stati privati per motivi politici » (565).

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE BOSIO. Mi permetto di sollevare una eccezione pregiudiziale di incompetenza della nostra Commissione sulla seconda parte di questo disegno di legge, là dove si parla di rivendite di generi di monopolio.

Infatti, mentre la nostra Commissione è pienamente competente per ciò che si riferisce alle assegnazioni di farmacie, essendo questa la materia riservata ad essa dall'articolo 20 del Regolamento del Senato, per quanto attiene alle rivendite di generi di monopolio mi sembra che noi non possiamo assolutamente pronunciarci e che in ogni caso la nostra pronuncia verrebbe a cozzare contro il citato articolo del Regolamento.

A mio avviso, la parte del disegno di legge sulle rivendite di generi di monopolio riguarda piuttosto la Commissione finanze e tesoro od anche la Commissione industria e commercio.

Propongo pertanto che venga sospeso l'esame del disegno di legge in oggetto affinché esso possa essere modificato in modo che resti al nostro esame solo la parte di nostra competenza.

In via subordinata chiedo che la Commissione stralci tutta quella parte che non si riferisce alle farmacie.

I due problemi sono molto diversi, come diversa è la disciplina delle farmacie regolata con legge speciale e il Regolamento giuridico delle rivendite di generi di monopolio. Per questi motivi ho sollevata la pregiudiziale.

VARALDO. Rilevo che, essendo il provvedimento venuto al nostro esame in sede deliberante, noi possiamo chiedere il parere di un'altra Commissione, ma stralciare una parte del disegno di legge mi sembrerebbe contrario allo spirito con cui il Governo lo ha predisposto.

Non vedo altra soluzione che quella di atternerci al giudizio della Presidenza del Senato, che certamente non ha assegnato ad occhi chiusi alla nostra Commissione questo disegno di legge in sede deliberante. A mio avviso, quindi, bisognerebbe dare il nostro parere in sede referente e poi rimandare il progetto di legge all'Assemblea, che è l'unico organo che ha competenza in ogni materia.

DE BOSIO. Richiamo l'attenzione della Commissione sull'articolo 28 del Regolamento del Senato che dice: « Se una Commissione reputi che un argomento deferito al suo esame non sia di sua competenza, domanda al Presidente del Senato che esso sia assegnato alla Commissione competente ».

In base a questo articolo la nostra Commissione, per essere disinvestita della parte relativa ai monopoli, deve rivolgersi al Presidente del Senato il quale poi deciderà qual'è la Commissione competente.

SANTERO. In analogia a quanto è accaduto per il progetto di legge Merlin, per cui la 1ª Commissione ha chiesto il parere dell'11ª Commissione, noi potremmo domandare il parere della Commissione di finanza, piuttosto che aspettare che questa domandi a noi il parere per la parte di nostra competenza.

DE BOSIO. Insisto nell'opinione che, mentre è di nostra competenza la questione della

assegnazione delle farmacie, spetti ad un'altra Commissione deliberare sull'assegnazione delle rivendite dei generi di monopolio.

CORTESE. Penso che la Presidenza del Senato non possa assegnare ad altra Commissione o dividere in due parti un disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle finanze. Il Presidente del Senato, se mai, potrebbe rimandare il disegno di legge a chi lo ha compilato per stralciarne la parte di competenza di altra Commissione. Poichè ciò significherebbe una notevole perdita di tempo, ritengo più opportuno procedere all'esame del progetto di legge così com'è.

ZANARDI. Desidero rilevare l'urgenza di questo provvedimento, con il quale si deve sanare la situazione di coloro che hanno perduto un diritto. Bisogna anche considerare che gli ebrei ed i perseguitati politici, ai quali si presentò la possibilità di vendere, vendettero con l'acqua alla gola, poichè erano nella ansia di vedersi privati dei loro diritti.

Ricordo inoltre che tra i generi di monopolio vi è anche il chinino di Stato, che viene venduto dalle farmacie.

DE BOSIO. Propongo che si discuta subito il problema delle farmacie e che l'argomento relativo alle rivendite di generi di monopolio venga rimesso alla Commissione competente, su istanza da farsi in base all'articolo 28 del Regolamento.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Ricordo che per il progetto Merlin, che in un primo tempo era stato assegnato solo alla 1ª Commissione, fu, per la parte tecnica, richiesto il parere dell'11ª Commissione

Analogamente, per questo disegno di legge, credo che la Commissione potrebbe limitarsi a discutere sulla parte che riguarda le assegnazioni delle farmacie. Riguardo all'argomento dei generi di monopolio rilevo solo che il farmacista vende il chinino di Stato e quindi non si può dire che la vendita del chinino riguardi le rivendite di generi di monopolio. Io penso che si potrebbe accedere alla proposta fatta dal senatore De Bosio, nel senso cioè di attendere sull'altra parte del progetto di legge il parere della Commissione di finanze e tesoro.

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

9ª RIUNIONE (6 ottobre 1949)

DE BOSIO. Aderisco a quanto ha detto l'onorevole Alto Commissario.

VARALDO. Non credo che si possa stralciare da un disegno di legge un articolo per incompetenza di una Commissione. Noi possiamo però chiedere un parere, per quanto credo che per l'argomento dell'articolo 8 non necessitino pareri speciali.

CORTESE. Propongo che il Presidente della nostra Commissione faccia presente il caso alla Presidenza del Senato, che potrà decidere in merito.

DE BOSIO. Non posso aderire a questa proposta perchè è la Commissione che deve decidere sulla propria competenza, non il Presidente del Senato, il quale ha già investito la Commissione dell'esame del disegno di legge.

Credo sia necessario scindere il disegno di legge in due parti, l'una di competenza della nostra Commissione, l'altra della Commissione di finanza.

SANTERO. Mentre per gran parte del provvedimento noi siamo unanimi nel dire che siamo competenti, per l'articolo 8 bisognerebbe avere nozione dell'articolo 85 del Regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, in esso citato.

ALBERTI GIUSEPPE. Esiste una logica parlamentare che va al di là della lettera e credo che a noi non convenga spogliarci dell'autorità specifica in questa materia. Qui si tratta di un provvedimento che dà un diritto a chi ne è stato spogliato, che restituisce in certo modo il maltolto. Se fossero cambiate alcune condizioni igienico-sanitarie nel frattempo, per ridare a questi titolari del diritto il diritto stesso bisognerebbe fare una lunga discussione.

Penso che dobbiamo cogliere l'occasione in questa sede per affermare la sfera di competenza della nostra Commissione. Ricordando ai colleghi della Commissione le difficoltà che incontrammo per la sua istituzione, penso che sarebbe dare un argomento agli oppositori, che prevedevano queste difficoltà, il rivolgerci alla Presidenza del Senato per una questione di competenza. Credo pertanto che la Commissione possa perciò deliberare per quanto la concerne sulla sfera igienico-sanitaria del disegno di legge.

TALARICO. Non è una questione tecnica stabilire a chi spetta il ripristino di un diritto ma una questione di carattere puramente morale e non credo che sia necessario interpellare un'altra qualsiasi Commissione per decidere su un fatto di moralità.

CORTESE. Sono d'accordo: appunto perchè la questione è morale e politica, possiamo deliberare benissimo su tutti gli argomenti del disegno di legge.

SAMEK LODOVICI. Mi associo alle parole del senatore Cortese.

TRAINÀ. Ricordo che questo disegno di legge è stato proposto per sanare delle irregolarità politiche. Il provvedimento di chiusura di farmacie e di rivendite di generi di monopolio venne sicuramente emesso dal Ministero dell'interno e se questo, su richiesta di parlamentari, ha creduto opportuno proporre di riaprire le farmacie chiuse e le rivendite di generi di monopolio per ragioni politiche, sarebbe stato giuridicamente esatto che il Ministero dell'interno avesse interpellato anche l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità. Si tratta di provvedimenti presi per ragioni politiche, cui bisogna riparare. Quindi nulla vieta alla nostra Commissione di dare il suo parere indipendentemente dall'articolo 8 riguardante i generi di monopolio.

DE BOSIO. Desidero chiarire la questione dal punto di vista processuale e politico. Sul terreno politico sono d'accordo che il disegno di legge deve venir approvato, ma per quanto attiene alla questione di competenza penso che se deliberiamo su entrambi gli argomenti anzichè fare un servizio a chi vogliamo reintegrare nei propri diritti arrechiamo loro un danno, poichè alla Camera dei deputati questo errore non verrà commesso ed il provvedimento ci verrà rimandato; in tale modo si perderà inutilmente del tempo.

Propongo perciò di discutere gli articoli del disegno di legge, con esclusione dell'articolo 8 e modificando l'articolo 9 con la limitazione alle sole farmacie.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore De Bosio. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

I titolari di farmacie ai quali sia stata revocata l'autorizzazione in applicazione di norme razziali possono ottenere l'autorizzazione ad aprire ed esercitare la propria farmacia, sempre che questa non sia stata conferita ad altri.

DE BOSIO. In questo articolo si parla di conferimento della farmacia ad altri. Il conferimento di una farmacia può avvenire mediante l'acquisto, e conseguente autorizzazione della Prefettura, oppure a mezzo di concorso. Credo che nell'articolo 1 s'intenda parlare di conferimento a mezzo di concorso, come esplicitamente è detto all'articolo 2.

Propongo quindi di aggiungere alla fine dell'articolo le parole: « a mezzo di pubblico concorso », poichè la dizione generica lascia in dubbio che il conferimento possa essere avvenuto anche per altro titolo. Questo dubbio potrebbe essere causa di ingiustizie a danno dei titolari, che vendettero costretti dal timore di essere privati del diritto per motivi razziali.

Confido quindi che la Commissione non abbia nessuna difficoltà ad approvare il mio emendamento.

SANTERO. A me pare che non possiamo accettare l'emendamento del senatore De Bosio in quanto nell'articolo 1 si ripeterebbe, in senso generale, quello che è detto nell'articolo 2 in senso specifico, ma con un significato diverso da quello che ha nell'articolo 2.

Infatti nell'articolo 1 si dice che se la farmacia non è stata data a nessuno, in qualunque modo i titolari, spossessati del diritto per motivi razziali, possono riaverla. E nell'articolo 2 è specificato che coloro la cui farmacia sia stata conferita ad altri in seguito a pubblico concorso hanno diritto all'assegnazione di un'altra farmacia.

CORTESE. Credo che quanto è stato detto dal senatore De Bosio non abbia valore, inquantochè l'articolo 2 specifica la norma generica contenuta nell'articolo 1.

Poichè l'articolo 9 considera i casi di cessazione dal diritto per motivi politici, propongo che esso venga inserito nell'articolo 1.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Vorrei fare osservare che è necessaria una precisazione nell'articolo 1 poichè non basta ciò che è detto nell'articolo 2, il quale contiene un caso particolare. Il caso generale dovrà essere più precisato e quindi mi dichiaro favorevole all'emendamento De Bosio.

SAMEK LODOVICI. L'articolo 1 contempla la possibilità per i titolari di farmacia, cui questa era stata tolta per motivi razziali, di riavere l'autorizzazione a riaprire ed a esercitare la propria farmacia con delle eccezioni. Con la revoca dell'autorizzazione ad esercitare la farmacia, che cosa può essere successo? Può essere successo che la farmacia sia stata chiusa e non più riaperta, o che l'interessato l'abbia venduta direttamente o che al titolare sia subentrato un altro per pubblico concorso. In questo ultimo caso l'interessato è salvaguardato dall'articolo 2, ma negli altri due casi?

È questa la domanda cui dobbiamo rispondere. Ragioni di giustizia vogliono che l'antico titolare possa riavere la farmacia anche quando questa sia stata venduta in malo modo. La legge attuale contempla questa possibilità? Se la contempla non abbiamo niente da dire e la legge va bene, altrimenti bisogna modificarla.

TRAINA. È necessario ricorrere ad esempi pratici per poter chiarire l'impostazione giuridica del provvedimento. Il pubblico concorso dà diritto ad ogni concorrente in possesso dei titoli necessari di occupare il posto per il quale ha concorso ed è così non solo per i farmacisti ma per i medici, le levatrici, eccetera. Ora, io parlo da medico. Ho fatto dei concorsi nel periodo del regime fascista e, nonostante avessi avuto l'idoneità, non ho avuto i posti ai quali avevo concorso perchè non in possesso del requisito della tessera fascista.

Così non ho potuto assumere il posto di assistente di patologia chirurgica a Napoli e non ho potuto esercitare come medico condotto. Ciò non sarebbe accaduto se avessi avuto la tessera. Io ho fatto ricorso soltanto per la nomina a medico condotto davanti al Consiglio di Stato, che mi ha dato ragione.

Qui sta il punto che ci riguarda. Io non mi

sono iscritto al partito e, pure essendo rimasto vincitore dei concorsi con titolo giuridico acquisito per legge, ho potuto esercitare il mio diritto soltanto quando, cessato il regime, ho notificato a chi di ragione il possesso della sentenza esecutiva del Consiglio di Stato.

Ora, se la farmacia è stata tolta per ragioni razziali o politiche, bisognerebbe tener conto, prima di restituire il diritto, che, accettando di iscriversi al partito fascista, sarebbe cessata la ragione principale di perdita del diritto. Bisogna quindi reintegrare nel diritto soltanto coloro che non si sono piegati e non coloro che avendo ieri venduto sono oggi disposti a fare il ricatto a chi ha comprato. Lo stesso spirito ci deve animare anche per i susseguenti articoli.

TALARICO. Il collega Traina ha parlato di posti da ottenere. Qui invece si parla di posti già ottenuti e da riavere.

Bisogna tener conto che nessuno ha lasciato la propria farmacia con domanda esplicita al medico provinciale, ma ognuno ha cercato di venderla per ricavarne qualcosa. Se non l'ha fatto è perchè non ne ha avuto il tempo materiale oppure perchè non ha trovato il compratore.

Il caso del concorso è diverso perchè significa che la farmacia è stata lasciata liberamente, sia pure da un perseguitato politico il quale può aver avuto anche un motivo economico nel far ciò.

Ecco perchè parlare di concorso è diverso che parlare di vendita.

Nella vita bisogna portare l'esperienza ed io che ho vissuto in mezzo a civilisti di non poca fama, ho visto perdere molte cause per un punto, per un periodo non bene espresso. Ora, io penso che fin dal primo articolo si deve porre in evidenza la questione morale e politica in modo completo. La genericità dell'articolo primo mi sembra un'insidia nell'interpretazione della legge.

DE BOSIO. È necessario discutere ampiamente gli argomenti specialmente se su di essi vi è diversità di opinioni e di interpretazioni. Studiando l'articolo 1 e confrontandolo con l'articolo 2, mi sono fermato sul verbo « conferire ».

Nell'articolo 1 è detto « sempre che questa non sia stata conferita ad altri ». All'articolo 2: « la cui farmacia sia stata ad altri conferita

in seguito a pubblico concorso ». Conferire è il verbo appropriato per i concorsi. Quando non vi è concorso è più esatto parlare di assegnazione.

Ora, sentite le spiegazioni dei vari colleghi, devo riconoscere un fondamento alle critiche fatte al mio punto di vista. L'articolo 1 disciplina il caso per quei titolari di farmacie ai quali sia stata revocata l'autorizzazione ed il cui diritto non sia stato ceduto a nessuno.

Riconosco quindi che si commetterebbe un errore in danno dei titolari espropriati insistendo nella mia proposta. Credo però opportuno che la parola « conferita » all'articolo 1 venga sostituita dalla parola « assegnata » che sta a significare più chiaramente il passaggio del diritto, per pubblico concorso o per contratto legittimamente concluso. Ciò è tanto più giusto in quanto per il periodo precedente al 1947 le farmacie potevano venir comperate per atto privato, mentre oggi non è più possibile.

SANTERO. Sono contento che il senatore De Bosio ritiri il suo emendamento, poichè è evidente che la farmacia può essere riaperta solo se rimasta chiusa e cioè se non è stato attribuito od assunto da altri il diritto di riaprirla. Se invece è rimasta aperta non si può interferire nel diritto di colui al quale è stata conferita, ed il vecchio titolare può riaprire una farmacia nel caso previsto dal secondo articolo.

Riguardo all'espressione « conferire » o « assegnare » rilevo che nella norma è sempre usato il verbo « conferire ». Infatti si parla anche di conferimento delle rivendite di generi di monopolio.

DE BOSIO. Di fronte al chiarimento dato dal senatore Santero, non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo di cui ho dato già lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

I titolari di farmacie indicati nel precedente articolo, la cui farmacia sia stata ad altri conferita in seguito a pubblico concorso,

hanno diritto all'assegnazione di altra farmacia nell'ambito dello stesso comune o della stessa provincia, qualora l'assegnazione non sia possibile nell'ambito del comune.

(È approvato).

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano nei riguardi di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già titolari autorizzati di una farmacia.

(È approvato).

Art. 4.

Quando il titolare di una delle farmacie indicate negli articoli 1 e 2 sia deceduto, delle disposizioni della presente legge possono beneficiare:

1° il figlio o, in mancanza, il coniuge, che essendo farmacisti si sarebbero trovati nella possibilità di godere della preferenza assoluta nel concorso per il conferimento della farmacia ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

2° nel caso in cui la farmacia era ancora trasferibile al momento della revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 della presente legge, il figlio che, essendo avviato agli studi farmaceutici o almeno iscritto all'ultimo anno di scuola media di 2° grado, si sarebbe trovato nelle condizioni di usufruire delle disposizioni di cui al 2° comma dell'articolo 369 del testo unico delle leggi sanitarie.

(È approvato).

Art. 5.

Coloro che intendono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli precedenti debbono presentare, a pena di decadenza, la relativa domanda al Prefetto competente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata, oltre che dei documenti atti a comprovare l'esistenza del loro diritto, anche:

- a) del certificato di cittadinanza italiana;
- b) del certificato generale del casellario giudiziario;

c) del certificato medico da cui risulti che il candidato è esente da difetti e imperfezioni che gli impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendano pericoloso l'esercizio medesimo.

DE BOSIO. Su tale articolo vorrei far rilevare una questione di forma, non di sostanza, ma che tuttavia ha importanza agli effetti dell'esercizio dei diritti derivanti dal presente provvedimento.

Nel primo comma si parla di: « documenti atti a comprovare l'esistenza del loro diritto ». I documenti non comprovano l'esistenza, forniscono la dimostrazione degli elementi costitutivi del diritto. Proporrei pertanto di dire « corredata dei documenti atti a comprovare gli elementi costitutivi del diritto, oltre che dei seguenti documenti ».

Proporrei inoltre, sempre al primo comma, di sostituire la frase: « Coloro che intendono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli precedenti debbono presentare » con la seguente: « Chi intende avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli precedenti deve presentare, ecc. ».

VARALDO. Dichiaro di essere contrario agli emendamenti proposti dal senatore De Bosio, dei quali non vedo nè la necessità nè l'opportunità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti proposti dal senatore De Bosio. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Non sono approvati).

CAVALLERA. Propongo di portare il termine, fissato nell'articolo 5, da tre a sei mesi. Le ragioni che ispirano un tale emendamento mi sembra non abbiano bisogno di essere illustrate.

SANTERO. Vorrei sapere in proposito se la consegna avverrà subito dopo l'accoglimento della domanda oppure se occorrerà attendere la scadenza del termine. È evidente che se fosse vera quest'ultima ipotesi, una estensione del termine si risolverebbe in un ritardo della consegna a chi ne ha diritto. Mi sembra d'altra parte che si debba supporre che chi ha fondati motivi per rivendicare il suo diritto, certamente ha già pronta la necessaria documentazione.

DE BOSIO. È bene osservare che qui si tratta soltanto del termine di scadenza per la presentazione delle domande. Chi non presenta la domanda nel termine prescritto, decade dalla possibilità di far valere il proprio diritto. Mi sembra, pertanto, prudente e logico disporre un termine più ampio di quanto non preveda l'attuale provvedimento. Dichiaro pertanto di essere favorevole all'emendamento del senatore Cavallera.

LAZZARINO. Dichiaro anch'io di essere favorevole all'emendamento. Occorre tener presente che molti di questi ebrei sono emigrati in America o addirittura in Australia. Evidentemente occorrerà del tempo perchè essi possano giungere a cognizione della legge ed esperire le pratiche necessarie, ed il termine di tre mesi sarebbe, ovviamente, insufficiente, tanto più che la mancata presentazione della domanda implicherebbe la decadenza dal diritto. D'altronde un ritardo di pochi mesi nell'entrata in possesso della farmacia sarebbe comunque minor danno che non il negare il riconoscimento del diritto a chi potesse rivendicarlo giustamente e per ristrettezza di tempo non fosse in grado di presentare in tempo utile la prescritta documentazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore Cavallera tendente a sostituire alle parole « tre mesi » le altre « sei mesi ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 così modificato.

(È approvato).

Art. 6.

Il Prefetto, sentiti il Consiglio direttivo dell'Ordine provinciale dei farmacisti e la Commissione di cui all'articolo 105 del citato testo unico delle leggi sanitarie, autorizza l'apertura e l'esercizio della farmacia nel caso previsto dall'articolo 1 o assegna una farmacia di importanza possibilmente equivalente a quella già conferita, nel caso indicato dall'articolo 2.

Nella ipotesi prevista al n. 2 del precedente articolo 4, il Prefetto concede l'esercizio

provvisorio ai sensi del penultimo comma dell'articolo 369 del testo unico delle leggi sanitarie.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso il ricorso gerarchico all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

(È approvato).

Art. 7.

L'autorizzazione concessa nei modi indicati nell'articolo precedente è subordinata all'adempimento delle disposizioni degli articoli 110 e 112 del testo unico delle leggi sanitarie, in quanto applicabili.

(È approvato).

SANTERO. In merito all'eccezione di incompetenza per l'articolo 8, devo osservare che gli articoli 85, 92, 93 e 94 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, cui fa riferimento l'articolo stesso, non giustificano una tale eccezione perchè essi riguardano semplicemente le modalità di assegnazione. L'articolo 8 dice che gli articoli 92, 93 e 94 della legge succitata non vigono più perchè in essi si contemplava l'assegnazione di una parte delle rivendite vacanti agli invalidi di guerra e mutilati fascisti, decorati eccetera: evidentemente tali deroghe non sono oggi più ammissibili. Pertanto ritengo che la Commissione sia competente a decidere anche su tale articolo.

DE BOSIO. Dichiaro di mantenere la mia riserva sull'incompetenza della Commissione sulla materia dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8, di cui dò lettura:

Art. 8.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di conferire direttamente nelle forme previste dall'articolo 85 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, e in deroga alle disposizioni di cui ai successivi articoli 92, 93 e 94, le rivendite vacanti a coloro che furono privati della titolarità di analoghi esercizi, in applicazione di norme razziali.

Per essere ammessi a tale beneficio, gli interessati debbono provare di avere la disponibilità del locale, dove la rivendita è ubicata, o di altro locale adatto, a giudizio dell'Amministrazione, nonchè di possedere i mezzi adeguati e di essere idonei e capaci a gestire personalmente la rivendita cui aspirano.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

DE BOSIO. Nell'articolo 9 si disciplina la concessione delle rivendite del Monopolio e dei diritti di farmacia a coloro ai quali l'autorizzazione venne revocata per comportamento antifascista. Giustamente è stabilito un termine più ampio di quello previsto nel precedente articolo 5; infatti l'indagine per comprovare i motivi anti-fascisti deve essere compiuta attraverso una serie di documenti non sempre facilmente reperibili.

Desidero però richiamare l'attenzione su altra questione. Il testo del disegno di legge detta: « sempre che ciò risulti indubitabilmente dagli atti in possesso dell'Amministrazione ». Che cosa si intende con le parole: « atti in possesso dell'Amministrazione ? ». Si intende documenti che si trovino già negli archivi dell'Amministrazione, per modo che risulti d'ufficio all'Amministrazione che la revoca avvenne per motivi anti-fascisti, oppure si tratta di documenti che l'interessato ha facoltà di mettere a disposizione della Amministrazione e dai quali risulti indubitabilmente dimostrato che egli ha subito la revoca per motivi antifascisti? A rigore, il testo esclude la seconda ipotesi, parlandosi esplicitamente di documenti in possesso dell'Amministrazione. Secondo questo assunto però, anche chi abbia documenti incontrovertibili — e qui bisognerà eventualmente sottolineare tale requisito — da cui risulti che la farmacia o la rivendita di monopolio gli fu tolta per motivi antifascisti, potrebbe valersi di tali documenti e chiedere l'autorizzazione.

Mi sembra che questo sia il problema sul quale dobbiamo soffermarci. E desidero appunto rilevarlo affinché l'articolo 9 sia chiaro e la formulazione definitiva rispondente alla volontà del legislatore.

VARALDO. Desidero osservare che, a mio parere, l'ultimo comma dell'articolo 9: « La presente disposizione ha efficacia fino a tre anni dalla data della sua entrata in vigore » si riferisce alla data di entrata in vigore della legge, poichè ovviamente si intende che tutta la legge entra in vigore e non solo una sua parte. La data ha riferimento al termine entro il quale si può fare la sostituzione, perchè è ovvio che non sempre la farmacia è subito libera e può essere assegnata.

Quanto all'osservazione del senatore De Bosio, mi sembra evidente che i documenti, richiesti per comprovare il fatto che l'autorizzazione fu revocata per motivi antifascisti, debbano essere in possesso dell'Amministrazione. Il provvedimento di revoca di una farmacia è deliberazione di una certa importanza, per cui ne deve rimanere traccia nei documenti dell'Amministrazione. Comunque, qualora ammettessimo la diversa ipotesi prospettata dal senatore De Bosio, ciò provocherebbe senza dubbio una serie di domande più o meno fondate che darebbero luogo a infinite controverse.

SANTERO. Si sono sollevate, a proposito dell'articolo 9, due eccezioni. Ci si è chiesto, anzitutto, se la prova che la farmacia o la rivendita furono tolte per motivi antifascisti debba essere di pertinenza esclusiva della Amministrazione. Io sono di parere che gli atti per comprovare che la revoca avvenne per motivi antifascisti debbano essere solo quelli in possesso della Amministrazione.

Per analogia, ricordo la procedura seguita dalla Amministrazione delle ferrovie. Essa reintegrò in servizio taluni ferrovieri che chiesero di essere riassunti perchè congedati o licenziati per persecuzione fascista. In seguito, però, l'Amministrazione li licenziò nuovamente, dopo due anni di servizio, perchè, esaminando il « curriculum vitae » di queste persone, l'Amministrazione si convinse, in base al giudizio di una Commissione dell'Amministrazione stessa, che quel personale non era stato licenziato per motivi fascisti o per motivi politici.

Per uniformità di legislazione, bisogna ritenere che la legge intenda affermare che deve essere l'Amministrazione, in base agli atti di cui essa dispone, a giudicare della validità

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

9ª RIUNIONE (6 ottobre 1949)

delle richieste avanzate, tanto più che, se la revoca avvenne per motivi politici, ciò senza dubbio risulta all'Amministrazione stessa. Credo pertanto opportuno mantenere l'attuale testo.

Quanto all'ultimo comma dell'articolo, penso che esso si riferisca semplicemente all'articolo 9, cioè alla disposizione contenuta nel primo comma di esso. In caso diverso si sarebbe aggiunto un ulteriore articolo. Nè è a dire che il termine di tre anni risulti troppo lungo, qualora si ammetta questa interpretazione, perchè senza dubbio la ricerca dei documenti e il loro esame da parte della Amministrazione richiede degli anni. Un tale termine sembra d'altronde adeguato per consentire al privato di sostenere le sue ragioni come egli crederà più opportuno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9, di cui do lettura:

Art. 9.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai titolari di farmacie o di rivendite di monopolio cui sia stata revocata l'autorizzazione per comportamento antifascista, semprechè ciò risulti indubitabilmente dagli atti in possesso dell'Amministrazione.

La presente disposizione ha efficacia fino a tre anni dalla data della sua entrata in vigore.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,45.